



PNRR, Indici

disamina e commenti

By Dr Arrigo Montella

PNRR, indici

Il PNRR impone delle nuove metodologie di valutazione ed il rispetto di indici per l'accesso ai fondi

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) .

Un caso concreto di **valutazione del Programma e dei Progetti** di un finanziamento che utilizza i fondi del PNRR, il **Contratto di filiera** per la presentazione delle domande di accesso,

- Qualità dell'Accordo di Filiera e del Programma di investimenti:
- Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici e ambientali prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera:
- Requisiti specifici e posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma:
- Solidità economico-finanziaria dei Soggetti beneficiari,

PNRR , MISE

(milioni di euro)

Missione/ Componente	Investimenti/ Riforme	Risorse PNRR	Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore	Traguardo/ Obiettivo
M1C2	1. Investimento Transizione 4.0 (M1C2-I.1) <i>di cui:</i>	13.381 <i>(sovvenzioni)</i> <i>di cui:</i>	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	T4 2021 (T) T2 2024 (O) T2 2025 (O)
M1C2	1.1.1. Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 (M1C2-I.1.1)	8.867,96 <i>(sovvenzioni)</i>	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0) (M1C2-I.1.2)	1.913,9 <i>(sovvenzioni)</i>	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali (M1C2-I.1.3)	290,8 <i>(sovvenzioni)</i>	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.4: Credito d'imposta per R&D&I (M1C2-I.1.4)	2.008,34 <i>(sovvenzioni)</i>	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	1.1.5: Credito d'imposta per formazione(M1C2- I.1.5)	300 <i>(sovvenzioni)</i>	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	
M1C2	2. Investimento Innovazione e tecnologia nella Microelettronica (M1C2- I.2)	340 <i>(prestiti)</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento tesoro (MEF)	T2 2026 (O)
M1C2	4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1.487 <i>(prestiti)</i> <i>di cui:</i>	PCM - Dipartimento Programmazione	

PNRR , MISE

Missione/ Componente	Investimenti/ Riforme	Risorse PNRR	Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore	Traguardo/ Obiettivo
	di cui:		Economica (DIPE)/Agenzia spaziale Italiana	
M1C2	4.1. <i>SatCom</i> (M1C2- I.4.1)	385	PCM - Dipartimento Programmazione Economica (DIPE)/Agenzia spaziale Italiana	T2 2023(T)
M1C2	4.2 Osservazione della Terra (M1C2-I.4.2)	417	PCM - Dipartimento Programmazione Economica (DIPE)/Agenzia spaziale Italiana	T2 2023(T) T2 2026 (O) T2 2026 (O)
M1C2	4.3 <i>Space Factory</i> (M1C2-I.4.3)	235	PCM - Dipartimento Programmazione Economica (DIPE)/Agenzia spaziale Italiana	T2 2023(T) T2 2026 (O)
M1C2	4.44.2 <i>In-Orbit Economy</i> (M1C2-I.4.2)	450	PCM - Dipartimento Programmazione Economica (DIPE)/Agenzia spaziale Italiana	T2 2023(T) T2 2026 (O)
M1C2	5. Investimento Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione (M1C2- I.5) <i>di cui:</i>	1.950 <i>(prestiti)</i>	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e Ministero dello sviluppo economico (MISE)	<i>Cfr. infra</i>
M1C2	5.1. Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST (M1C2- I.5.1)	1.200 <i>(prestiti)</i>	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	T3 2021(T) T4 2021(O)
M1C2	5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive (M1C2-I.5.2)	750 <i>(prestiti)</i>	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	T1 2022 (T) T4 2023(T)
M1C2	6. Investimento Sistema della proprietà industriale (M1C2- I.6)	30	Ministero dello sviluppo economico (MISE)	T4 2025 (O)

Do No Significant Harm” (DNSH),

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH),

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (*Green Deal europeo*) .

Do No Significant Harm” (DNSH),

- alla *mitigazione dei cambiamenti climatici*, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'*adattamento ai cambiamenti climatici*, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'*uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine*, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'*economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti*, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla *prevenzione e riduzione dell'inquinamento*, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla *protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi*, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Do No Significant Harm” (DNSH),

In sostanza, per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Do No Significant Harm” (DNSH),

Economia Circolare, Esempio

- Le attività dovrebbero ridurre al minimo l’uso di materie prime per unità di prodotto, attraverso una maggiore efficienza nell’uso delle risorse.
- Le attività dovrebbero ridurre al minimo la perdita di nutrienti (in particolare azoto e fosfato) che fuoriesce dal sistema di produzione nell’ambiente.
- Le attività dovrebbero utilizzare residui e sottoprodotti della produzione o della raccolta di colture per ridurre la domanda di risorse primarie, in linea con le buone pratiche;

Gli aspetti da considerare al fine di prevenire l’inquinamento sono:

- le modalità di utilizzo di nutrienti (fertilizzanti) e i prodotti fitosanitari (ad es. pesticidi ed erbicidi) non mirati nella loro applicazione nel tempo e nell’area trattati (vengono preferiti metodi biologici, fisici o altri metodi non chimici, se possibile) e con attrezzature e tecniche poco appropriate per ridurre il rischio e gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente (ad es. inquinamento dell’acqua e dell’aria) e la perdita di nutrienti in eccesso.
- L’uso solo di prodotti fitosanitari con sostanze attive che garantiscano elevata protezione della salute umana e animale e dell’ambiente

Do No Significant Harm” (DNSH),

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Le attività garantiscono la protezione dei suoli, in particolare durante l'inverno, per prevenire l'erosione e il deflusso in corsi d'acqua/corpi d'acqua e per mantenere il suolo organico;
- Le attività non portano alla conversione, alla frammentazione di terreni di alto valore naturale, zone umide, foreste o altre aree di alto valore di alta biodiversità quali:
 - naturale, vale a dire prati che rimarrebbero prati in assenza dell'intervento umano e che mantenga la specie naturale composizione e caratteristiche e processi ecologici;
 - non naturali, vale a dire praterie che cesserebbero di essere praterie nell'assenza di intervento umano, ricco di specie e non degradato e identificato come area di pregio per la biodiversità dalla competente autorità competente.

Le attività non dovrebbero:

- comportare una diminuzione della diversità o dell'abbondanza delle specie e habitat di importanza o preoccupazione per la conservazione;
- contravvenire ai piani di gestione o agli obiettivi di conservazione esistenti

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del
18 giugno 2020 , Art 9 Obiettivi Ambientali

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 , Art 10 Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Si considera che un'attività economica dia un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante:

- a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili , anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;
- b) il miglioramento dell'efficienza energetica,
- c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;
- d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;
- e) l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (*carbon capture and utilisation* — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (*carbon capture and storage* — CCS), che consentano una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;
- f) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;
- g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;
- h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio; o
- i) il sostegno di una delle attività elencate ai punti da a) ad h) del presente paragrafo in conformità dell'articolo 16.

BENEFICI AMBIENTALI

Produzione Energia kWh	Emissioni evitate in atmosfera di	CO2	SO2	NOX	Polveri
766.511	Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	629,25	0,50	0,57	0,02
	Emissioni EVITATE IN UN ANNO(KG)	363.326,41	285,91	327,30	10,73

Risparmio di combustibile in	TEP	BARILI EQUIVALENTI PETROLIO/TEP
Fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]	0,25	9,08
In un anno	143,33	981,05

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020 , Art 11

Si considera che un'attività economica dia un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se:

- Comprende soluzioni di adattamento che riducano in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi; o
- fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi.

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 , Art 12 protezione delle acque e risorse marine

Si considera che un'attività economica dia un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici, oppure dia un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenirne il deterioramento mediante:

- a) la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali;
- b) la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microrganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l'accesso delle persone ad acqua potabile pulita;
- c) il miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l'uso sostenibile dell'acqua attraverso la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo dell'acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;
- d) la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l'ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell'ambiente marino; o
- e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 , Art 13 transizione verso economia circolare

Si considera che un'attività economica dia un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:

- a) utilizza in modo più efficiente le risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso:
 - i) la riduzione dell'uso di materie prime primarie o aumentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o
 - ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;
- b) aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- c) aumenta la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- d) riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;
- e) prolunga l'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 , Art 13 transizione verso economia circolare

- f) aumenta l'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;
- g) previene o riduce la produzione di rifiuti, anche la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;
- h) aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
- i) potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il *downcycling*;
- j) riduce al minimo l'incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;
- k) evita e riduce la dispersione di rifiuti ; o
- l) sostiene una attività elencate alle lettere da a) a k) del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 , Art 14 prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Si considera che un'attività economica dia un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento mediante:

- a) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;
- b) il miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente o il relativo rischio;
- c) la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e all'uso o allo smaltimento di sostanze chimiche;
- d) il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti; o
- e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 , Art 15 ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Si considera che un'attività economica dia un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare o ripristinare la biodiversità o a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni, mediante:

- a) la conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione nonché la capacità di fornire servizi ecosistemici;
- b) l'uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l'adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati;
- c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
- d) la gestione sostenibile delle foreste, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat; o
- e) il sostegno di una delle attività elencate alle lettere da a) a d) del presente paragrafo ,in conformità dell'articolo16.

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020 , Art 16 Attività abilitanti

Si considera che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 ,se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:

- a) non comporti una dipendenza da attivi che compromettano gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi; e
- b) abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente ,sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.

CONTRATTO DI FILIERA

Soggetti beneficiari:

- l'impresa "proponente", che promuove l'iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto di Sviluppo;
- le eventuali imprese "aderenti", che realizzano progetti di investimento nell'ambito del suddetto Contratto di Sviluppo.

Investimento:

Sono ammissibili gli investimenti nel settore della coltivazione, **trasformazione** e **commercializzazione** di prodotti agricoli), per un importo complessivo massimo di euro 50 milioni, minimo di euro 4 milioni.

Agevolazione:

- contributo a **fondo perduto** in conto impianti (misura massima del **50 % ESL**);
- **finanziamento agevolato** in conto interessi del 30% delle spese ammissibili;

CONTRATTO DI FILIERA

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ²	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ³ .	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato ⁴ .	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ⁵ .	50%	40%
5. Acquisto di animali da riproduzione ⁶	30%	30%

CONTRATTO DI FILIERA

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27	Altre regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, ¹ o miglioramento di beni immobili ²	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato ³	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

CONTRATTO DI FILIERA

Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ ¹	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) Costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità ²	Fino al 100% della spesa ammissibile
B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI ³	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio ⁴ .	Fino al 100% della spesa ammissibile
b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione.	
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi ⁵ .	
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori ⁶	Fino al 50% della spesa ammissibile ⁷

CONTRATTO DI FILIERA

Tab. 4A: Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto	Fino al 100% delle spese ammissibili ¹
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati	
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;	
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;.	
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.	

CONTRATTO DI FILIERA

Ambito di valutazione	Punteggio massimo	Punteggio ammissibilità
1 Qualità dell'Accordo di Filiera e del Programma di investimenti	23	15
2 Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali e occupazionali	42	27
3 Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma	15	10
4 Solidità economico-finanziaria dei Soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca finanziatrice o di un tecnico abilitato	20	13
Totale	100	65

ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Punteggio max	
2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici e ambientali prefissati	Coerenza dei Progetticon gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari	Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui all’art. 10 “ Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici”, da lett. a) ad i), del Reg.(UE) 2020/852, rispetto all’importo complessivo del Progetto	Rf < = 5%	0
		5% < Rf < = 25%	4	
		Rf > 25 %	7	
		Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui all’art.	Rf < = 5%	0
		11 “Contributo sostanziale all’adattamento cambiamenti climatici”, lett. a) e b), del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all’importo complessivo del Progetto	5% < Rf < = 25%	4
		Rf > 25 %	7	
		Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui all’art.	Rf < = 5%	0
		12 “Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine”, lett. da a) a e), del Reg.(UE) 2020/852, rispetto all’importo complessivo del Progetto	5% < Rf < = 25%	4
		Rf > 25 %	7	
		Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui all’art.	Rf < = 5%	0
		13 “Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare”, lett. da a) ad l), del Reg.(UE) 2020/852, rispetto all’importo complessivo del Progetto	5% < Rf < = 25%	4
		Rf > 25 %	7	
		Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui all’art.	Rf < = 5%	0
		14 “Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento”, lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all’importo complessivo del Progetto	5% < Rf < = 25	4
		Rf > 25 %	7	
Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui all’art.	Rf < = 5%	0		
15 “Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della	5% < Rf < = 25	4		

Grazie per l'attenzione

FINITALY INTERNATIONAL

italy.it

Ufficio 0694801222

Arrigo Montella

Tel mob 335472506

Alessandro Pizzicannella

Tel Mob 3470543174

